



## **Ancora sul divieto di esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue da parte dei non residenti.**

**Breve nota alla sentenza della Corte Costituzionale n. 136 del 19 maggio 2014**

*A cura dell'Avv. Valentina Stefutti*

Dando seguito ad un'istanza proposta da un cartello di Associazioni ambientaliste, la scorsa estate il Governo impugnò, ai sensi dell'art. 127 Cost., l'art. comma 3 della LR del Piemonte 25 giugno 2013 n. 11 recante "*Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19*", che, nel modificare, il comma 2 dell'art.6 della LR19/2009, aveva previsto che "*L'esercizio venatorio nelle aree contigue, ai sensi dell'articolo 32 della l. 394/1991, si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta.*".

E' utile rammentare, ai fini della ricostruzione del quadro normativo di riferimento, che l'art. 21, comma 1, lett. b), della legge n. 157 del 1992, prevede espressamente che le Regioni, in ossequio all'esigenza di salvaguardia dell'ambiente e della fauna, provvedano «all'eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3», sopra citato.

Per tramite della norma impugnata, la Regione Piemonte aveva tuttavia concesso, in patente violazione della legge quadro sulle aree naturali protette, la possibilità di esercitare la caccia nelle aree contigue dei parchi naturali anche ai cacciatori che non risiedono nei comuni interessati, ma che avevano comunque accesso agli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai Comprensori alpini di caccia che pure, come noto, interessano un numero ben superiore di comuni, anche esterni ai confini dei parchi e delle relative "aree contigue".

Risultava pertanto di tutta evidenza come la formula utilizzata dal Legislatore regionale risultasse avere un ambito di applicazione diverso e più esteso di quella introdotta dal legislatore statale, che, tra tutti i titoli che possono legittimare l'accesso alla zona contigua, ha espressamente scelto di privilegiare il solo status di residente ai fini dello svolgimento dell'attività venatoria in loco

La disposizione in discorso si poneva com'è evidente, in aperto contrasto con quanto previsto dall'art. 32, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, secondo cui all'interno delle aree contigue le Regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.

D'altra parte, come evidenziato in innumerevoli occasioni sulle pagine di questa rivista, la giurisprudenza costituzionale è assolutamente ferma nel ritenere che, sebbene le Regioni abbiano potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio, la materia delle aree contigue dei parchi naturali regionali, in quanto relativa alla tutela dell'ambiente, rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.

Ne deriva che il contenuto precettivo dell'articolo di legge impugnato dal Governo va da irrimediabilmente a ledere la suddetta previsione costituzionale, contenendo, come detto, disposizioni non conformi alla legge statale n. 394 del 1991, la quale individua standard minimi ed uniformi di tutela ambientale validi sull'intero territorio nazionale. (cfr. Corte Cost. nn.272/09, 315/10 e 263/11 rese in relazione alla normativa regionale ligure)

Con la sentenza n. 315 del 2010 la Corte Costituzionale aveva infatti già accolto una questione analoga, dichiarando l'illegittimità costituzionale di una disposizione della Regione Liguria di contenuto sostanzialmente identico a quello della disposizione impugnata.

Anche in quell'occasione, la Corte aveva osservato che l'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, con il quale la norma della Regione Liguria era in contrasto, esprime uno standard di tutela ambientale che si impone al legislatore regionale, e che trova applicazione anche nell'ambito del regime di caccia programmata introdotto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Per completezza di esposizione si segnala come – né potrebbe essere diversamente – come anche la giurisprudenza amministrativa si sia attestata da tempo su analoghe posizioni, affermando ripetutamente che *“come osservato anche dal Consiglio di Stato (cfr., tra le altre, 16 luglio 2012, n. 4153), la legge n. 394 del 1991 “si occupa ..... del prelievo venatorio nelle aree protette e nelle zone contigue” “nella prospettiva dominante della tutela dell'ambiente in zone meritevoli di particolare protezione”;*

*preso atto delle particolari finalità di pubblico interesse che presidiano tale disciplina, diviene doveroso ritenere che il criterio della caccia controllata – dalla medesima introdotto e non certo venuto meno a seguito della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – debba poter trovare applicazione in tutti i casi in cui ciò si riveli possibile e, dunque, sicuramente in casi del genere di*

*quello in esame, in cui un'intesa tra regione ed organismo di gestione dell'area protetta ai fini dell'individuazione di "aree contigue" risulta intervenuta;*

*conferma di quanto sopra esposto si rinviene, tra l'altro, nel provvedimento impugnato, il quale – in relazione alle aree oggetto di considerazione – espressamente dispone che "l'esercizio venatorio è consentito nella forma della caccia controllata", ossia nel pieno rispetto del criterio di cui sopra.*

*In ragione di tale premesse, le aree oggetto dell'intesa tra la Regione Lazio e l'Ente autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo sono da ritenere soggette alla prescrizione di cui al citato art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, a cui, tra l'altro, è generalmente riconosciuta la veste di standard minimi uniformi (cfr. C.d.S., n. 4153 già cit.), con consequenziale riserva dell'esercizio della caccia ai soli residenti". (cfr. da ultimo TAR Lazio 8640/12).*

Ne è derivato, con una pronuncia di tenore sostanzialmente obbligato, come anche in questa occasione il Giudice delle Leggi abbia dichiarato costituzionalmente illegittima l'impugnata norma piemontese.

Valentina Stefutti

In calce la sentenza in commento

*Pubblicato il 2 giugno 2014*

\*\*\*\*\*

## SENTENZA N. 136

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2013, n. 11 (Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-22 agosto 2013, depositato in cancelleria il 29 agosto 2013 ed iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2013.

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;  
udito nell'udienza pubblica del 15 aprile 2014 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;  
udito l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*



1.– Con ricorso spedito per la notificazione il 20 agosto 2013, ricevuto il successivo 22 agosto e depositato il 29 agosto 2013 (reg. ric. n. 86 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2013, n. 11 (Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La disposizione impugnata sostituisce il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), stabilendo che «l'esercizio venatorio nelle aree contigue, ai sensi dell'articolo 32 della legge 394/1991, si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta». Il testo originario della norma permetteva tale caccia, invece, ai soli cacciatori residenti nei Comuni dell'area protetta e dell'area contigua.

Il ricorrente richiama la sentenza n. 315 del 2010 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione regionale analoga a quella impugnata, nella parte in cui consentiva la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a soggetti non residenti nelle medesime: l'art. 25, comma 18, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

Come in quel caso, la norma censurata sarebbe in contrasto con l'art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che permette la caccia controllata all'interno delle aree contigue ai soli residenti. Posto che lo Stato, in tal modo, avrebbe dettato un inderogabile standard di tutela ambientale, l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte n. 11 del 2013, avrebbe violato la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

2.– Si è costituita la Regione Piemonte, concludendo per il rigetto del ricorso.

La Regione dà atto che la sentenza n. 315 del 2010 della Corte costituzionale ha avuto per oggetto una disposizione analoga a quella impugnata e si limita ad auspicare un superamento di questo precedente; inoltre sostiene che la caccia controllata e programmata garantisce la preservazione delle aree contigue, anche se per esercitarla vi hanno accesso le persone indicate dalla norma impugnata.

### *Considerato in diritto*

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2013, n. 11 (Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La disposizione impugnata sostituisce il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), stabilendo che «l'esercizio venatorio nelle aree contigue, ai sensi dell'articolo 32 della legge 394/1991, si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta».

Il testo originario della norma, in conformità all'art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), permetteva tale caccia ai soli cacciatori residenti nei Comuni dell'area protetta e dell'area contigua, e il ricorrente reputa che il nuovo criterio introdotto dal legislatore regionale, in quanto difforme dalla previsione dell'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, leda la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

2.– La questione è fondata.

Con la sentenza n. 315 del 2010 questa Corte ha accolto una questione analoga, dichiarando l'illegittimità costituzionale di una disposizione della Regione Liguria di contenuto sostanzialmente identico a quello della disposizione impugnata.

In quell'occasione, la Corte ha osservato che l'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, con il quale la norma della Regione Liguria era in contrasto, esprime uno standard di tutela ambientale che si impone al legislatore regionale, e che trova applicazione anche nell'ambito del regime di caccia programmata introdotto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Lo stesso contrasto è ravvisabile tra l'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991 e la norma impugnata, poiché i cacciatori che accedono all'ambito territoriale su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta possono anche non risiedere in uno dei Comuni di queste aree.

In tal senso depongono non solo l'art. 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992, ma anche l'art. 1, comma 11, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), e l'art. 19 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che, nel definire i criteri di ammissione dei cacciatori per ogni ambito territoriale, non esigono che essi siano ivi residenti.

Gli atti adottati sulla base dell'art. 1, comma 11, della legge regionale n. 53 del 1995 e sulla base dell'art. 19 della legge regionale n. 70 del 1996, pure a seguito dell'abrogazione di tali disposizioni, «conservano validità ed efficacia» per effetto dell'art. 40, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012). Si tratta, in particolare, delle delibere di giunta recanti i criteri di ammissione agli ambiti territoriali, tra cui, da ultimo, la delibera della Giunta regionale 19 marzo 2012, n. 90-3600, che continua a non richiedere la residenza nell'ambito territoriale, al fine di potervi cacciare.

Deve concludersi che l'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2013, si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e che va perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo, nei limiti di cui al dispositivo della presente sentenza.



PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2013, n. 11 (Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19), nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a cacciatori non residenti nelle aree medesime.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI